



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 579857OR

del 31 DIC. 2020

OGGETTO: Divieto utilizzo petardi, botti, artifici pirotecnici di qualsiasi genere nel centro urbano del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso:

che l'Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata mediante la promozione di attività di prevenzione, al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

Considerato che:

è consuetudine nel periodo delle festività di capodanno, ed in particolare la notte del 31 dicembre, festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

- l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione e ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive;
- l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, è spesso causa di pericolo, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto;
- tale pericolo sussiste anche nell'utilizzo di prodotti che non producono detonazione, ma un effetto esclusivamente luminoso alla presenza di bambini;
- gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che oltre a creare pericolo a persone, animali e cose, provocano inquinamento atmosferico;

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, vietando l'uso incontrollato di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza- prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto "Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto in particolare, l'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4) e che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (comma 4 bis).

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM del 03 dicembre 2020;

Visto lo statuto Comunale.

Informata preventivamente la Prefettura di Ragusa, ai sensi dell'art. 54 comma 4 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse il divieto nel centro urbano del territorio comunale, dalle ore 18.00 di giovedì 31 dicembre 2020 alle ore 24.00 di venerdì 1° gennaio 2021 di fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita;

AVVERTE

che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate, fuori dal centro abitato e a distanze di sicurezza dalle persone e dagli animali;

che l'acquisto di tali prodotti va effettuato da rivenditori autorizzati e che gli stessi debbono riportare la dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

che è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino rischi in caso di un utilizzo maldestro.

INFORMA

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis D.lgs. 267/2000, d'importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, stessa legge, fatte salve eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi d'illecito penale, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, l'inserimento sul sito Internet dell'Ente e ampia diffusione;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

• alla Prefettura UTG di Ragusa • alla Questura di Ragusa • al Commissariato PS di Modica • al Comando dei Carabinieri di Modica • al Comandante della Polizia Locale

INCARICA

il Comando di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente Ordinanza, può proporsi ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Dalla Residenza Municipale 31.12.2020

Il Sindaco
Ignazio Abbate

